

Codice etico e di comportamento delle Scuole di formazione di giornalismo autorizzate

Art. 1

Molestie nei confronti del corpo studentesco

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti non tollera molestie di alcun tipo, né di carattere morale né sessuale e nessuna forma di discriminazione di qualunque genere.

La molestia è intesa come qualsiasi forma di atteggiamento e/o espressione verbale e non verbale, relativa alla sfera della sessualità o della morale, tale da recare disturbo all'interlocutore degradandone la dignità umana, nonché qualsiasi forma di richiesta di favori e/o proposte indesiderate, anche di natura sessuale.

La gravità della molestia è maggiore qualora sia compiuta dal personale docente, tutor compresi, ed amministrativo nei confronti degli studenti iscritti alle Scuole di formazione di giornalismo.

La molestia perpetrata nei confronti dello studente iscritto è considerata tale anche se attuata al di fuori del luogo fisico ove si svolgono le lezioni e riveste particolare gravità se attuata nelle redazioni dove si svolgono gli stage.

Docenti, tutor, personale amministrativo e studenti sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi comportamento possa integrare i profili indicati nei precedenti commi.

Art. 2

Molestie nei confronti del personale docente ed amministrativo

Il Consiglio nazionale non tollera che le molestie sopradescritte nella disposizione rubricata "*molestie nei confronti del corpo studentesco*" siano, viceversa, perpetrate dagli studenti iscritti alle Scuole nei confronti del personale docente, tutor compresi, ed amministrativo.

Art. 3

Rapporti tra personale docente/amministrativo e corpo studentesco

I rapporti tra docenti, tutor compresi, personale amministrativo e corpo studentesco devono essere improntati esclusivamente a finalità di carattere didattico, dovendosi considerare vietati contatti di carattere personale, anche tramite l'utilizzo di strumenti di comunicazione di messaggistica istantanea e/o social media.

Nel caso in cui si rendesse necessario ricorrere agli strumenti di cui sopra per esigenze di coordinamento organizzativo o per condivisione di materiale didattico, si deve provvedere alla creazione di un'apposita area virtuale a cui possono avere accesso tutti i soggetti interessati.

Art. 4

Canale di segnalazione anonimo istituito presso la Scuola autorizzata

La persona vittima di molestia ha a disposizione un canale di segnalazione anonimo appositamente istituito presso la Scuola di giornalismo.

La Scuola ha il dovere di comunicare tempestivamente al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti la segnalazione ricevuta, pena l'immediata risoluzione della convenzione biennale.

Art. 5

Formazione

Successivamente al rinnovo della Convenzione con le Scuole di giornalismo autorizzate, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti provvederà a nominare un Consigliere nazionale delegato a tenere un corso di formazione sulla tematica delle molestie.

Tale corso, che si terrà a cadenza annuale e al quale saranno tenuti a partecipare tutti gli studenti, avrà la durata di 2 ore.

Art. 6

Whistleblowing

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti mette a disposizione la propria piattaforma relativa alla segnalazione degli illeciti, presente sul sito web <http://www.odg.it>, per permettere alle eventuali vittime di disporre di un canale di comunicazione anonimo ulteriore a quello messo a disposizione dalla Scuola di appartenenza.

Art. 7

Inoltro segnalazione al Telefono Rosa

Il Consiglio nazionale s'impegna ad inoltrare tutte le segnalazioni ricevute di molestie di natura morale e/o sessuale al *Telefono rosa*.

Art. 8

Università

Rimane ferma la responsabilità e l'autonomia delle Università dell'organizzazione e nella gestione dei rispettivi corsi, nel rispetto di quanto previsto nei succitati articoli.